

**FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI IN SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ A PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO IN RAGIONE DELLA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE**

**IL DIRIGENTE**

**RENDE NOTO CHE**

**GLI INQUILINI PRIVATI MOROSI, IN POSSESSO DEI REQUISITI E NELLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE, POSSONO PRODURRE DOMANDA PER ACCEDERE AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA A SPORTELLO ADOTTATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 568 DEL 07/12/2021**

**1 CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari che hanno ricevuto una intimazione di sfratto per morosità incolpevole definita come “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.”

1.1 Può accedere al contributo il soggetto che:

- a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, oggetto dello sfratto, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
- d) sia residente da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;

1.2 Inoltre, il Comune verifica che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell'alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

**1.3** Ai sensi del D.M. 30 luglio 2021, per l'annualità 2021, possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020; in tali casi sarà necessario presentare almeno l'intimazione di sfratto.

Possono accedere al contributo anche i richiedenti che hanno registrato tardivamente il contratto di locazione.

Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc..

## **2. CRITERI PREFERENZIALI**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia :

1. ultrasettante;
2. minore;
3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per progetti assistenziali individuali

## **3. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO**

Il contributo non è cumulabile con il c.d. reddito di cittadinanza.

L'importo massimo di contributo concedibile da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lettere a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l'importo di euro 12.000,00:

a) fino ad un massimo di € 8.000,00, per sanare la morosità accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario che dimostri, con idonea documentazione, l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;

b) fino ad un massimo di € 6.000,00, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; Il contributo sarà erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;

c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile, da effettuarsi ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 (Allegato 2).

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula e la registrazione del nuovo contratto e, comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso.

#### **4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:**

4.1. Il presente avviso pubblico costituisce una procedura "aperta", per cui saranno accolte tutte le domande giudicate ammissibili fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda di partecipazione deve essere presentata unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissione. Essa deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale del Comune (Allegato 2).

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e redatta su apposito modulo (Allegato 1) deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale in Corso Campano 200
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: [protocollo@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.giugliano.na.it) indicando nell'oggetto della pec: **"MOR21 Fondo inquilini morosi-annualità 2021"**

4.2 Alla domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a) dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare (Allegato 1);
- b) contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- c) certificato di residenza storico (è sufficiente la dichiarazione sostitutiva);
- d) stato di famiglia storico (è sufficiente la dichiarazione sostitutiva);
- e) ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi:
  - ✓ dichiarazione ISE ed ISEE in corso di validità;
  - ✓ copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
  - ✓ copia della lettera di diffida trasmessa con raccomandata A/R o per PEC in data anteriore al 30 giugno 2021 (per il solo anno 2021);
  - ✓ documentazione comprovante il possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero:
    - attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
    - eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
    - eventuale copia di sentenza di separazione legale;
- documentazione attestante, solo per l'anno 2021, di aver subito in ragione dell'emergenza Covid 19 una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
- ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi;
  - ✓ copia documento di riconoscimento ;
  - ✓ copia permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98 per cittadini non appartenenti all'UE.
- f) Dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 (Allegato 2).

- g) eventuale verbale attestante condizione di invalidità non inferiore al 74%;
- h) eventuale copia sentenza di separazione legale;
- i) ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Amministrazione può invitare, se necessario, i richiedenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta inviata dall'amministrazione a mezzo pec.

Saranno valutate esclusivamente le dichiarazioni rese in domanda dal richiedente e la documentazione allegata. Le domande incomplete oltre il termine di integrazione richiesto saranno escluse.

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi.

## **7. ESAME DELLE DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il Comune procede ad esaminare le singole domande pervenute secondo l'ordine di presentazione e mediante procedura a sportello, richiesta dalla Giunta Regionale Campania, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande secondo la tempistica stabilita dalla Regione.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Campania al Comune fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso.

Di conseguenza, oltre tale limite non sarà erogato il beneficio anche qualora sia riconosciuto il regolare possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di una o più domande presentate contestualmente sarà data priorità ai nuclei familiari che presentino i criteri preferenziali di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Le domande presentate dai richiedenti saranno accolte fino alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

## **8. CONTROLLI E SANZIONI**

Il Comune attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, sarà effettuata avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l'invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza e alla Prefettura competente per territorio.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio provvedendo al recupero della somma erogata e alla denuncia d'ufficio all'autorità giudiziaria.

Il Comune adotterà le misure necessarie per comunicare alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo 50-09 l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

La liquidazione sarà, comunque, subordinata anche alle verifiche di cui al vigente Regolamento per l'Applicazione delle Misure di Contrasto all'Evasione ed Esclusione dei Tributi e delle Entrate Comunali approvato con Delibera Commissariale n.43 del 18/09/2020 e con s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 30 luglio 2021, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione con il reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I beneficiari del contributo dovranno depositare al Comune la documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo del contributo entro 40 giorni dall'erogazione dello stesso.

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Comune Napoli, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all'effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Campania.

## **9. TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati di cui il Comune di Giugliano in Campania entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.

## **10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Filomena Marra

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe De Rosa